

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE IN MATERIA DI PAUSE DI LAVORO

In data 5 dicembre 2016 si sono incontrate la delegazione aziendale di LAZIOcrea S.p.A. rappresentata da: Loreta Margherita Quaranta, Responsabile Relazione Sindacali e Laura Mochi, Responsabile Risorse Umane;

e

e la RSU Metalmeccanica nelle persone di Raffaella Festa, Mirco Ferrante, Massimo De Benedictis e Valentina Zirretta.

PREMESSO

che in data 22 dicembre 2015 e con effetto dal 31 dicembre 2015 si è proceduto alla fusione per unione fra le Società Lazio Service e LAit - Lazio Innovazione Tecnologica (di seguito LAit S.p.A.), confluite nella New.Co. LAZIOcrea S.p.A.;

che ai sensi dell'art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro del personale in organico presso le due strutture sono proseguiti, senza soluzione di continuità, nella New.Co. LAZIOcrea mantenendo inalterate le condizioni economiche e normative preesistenti alla fusione;

che il rapporto di lavoro del personale ex LAit, oggi LAZIOcrea, è regolato dal CCNL Metalmeccanici Industria Privata e Installazione Impianti;

che l' art. 5, titolo III del citato CCNL disciplina la durata massima settimanale del lavoro ordinario e la pausa pranzo;

che l'orario ordinario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, ridotte - in base all'art. 7 del III Contratto Integrativo Aziendale LAit S.p.A. - a 38 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi; l'orario lavorativo giornaliero è di 8 ore, ad eccezione del venerdì (6 ore). Il venerdì verrà erogato il buono pasto senza necessità di rientro;

che, allo stato, l'istituto della pausa lavorativa è regolamentato solo per i dipendenti della Società ex Lazio Service, oggi LAZIOcrea;

che per rendere più efficiente ed omogenea l'organizzazione del lavoro l'azienda ritiene necessario introdurre anche per il personale ex LAit l'istituto della pausa lavorativa.

PER TUTTO QUANTO SIN QUI PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse formano parte integrante ed inscindibile del presente accordo;
2. i lavoratori ex LAIT Spa avranno diritto, oltre alla pausa pranzo già regolamentata dal CCNL Metalmeccanici Industria Privata e Installazione Impianti e dal III Contratto Integrativo Aziendale LAit S.p.A., ad una ulteriore pausa lavorativa, della durata complessiva giornaliera di 15 minuti, da fruire anche in modo frazionato compatibilmente con le esigenze di servizio;

3. la pausa di cui al punto 2 non è computata come orario di lavoro e come tale se fruita dovrà essere recuperata nell'arco della medesima giornata lavorativa;
4. detta pausa dovrà essere utilizzata di norma fuori della fascia oraria 13:00 - 14:30 prevista per la consumazione del pasto;
5. per la fruizione della citata pausa vige l'obbligo di timbratura di inizio e fine.

Letto, confermato e sottoscritto

Per LAZIOcrea S.p.A.

Merle
Zane Todi
Rosita Magherita Susca

Per la RSU Metalmeccanica

Raffaella Se FIOM-CEIL
Luca UILM-UIL
Mario De Benedicis COBAS Lavoro Privato
Valentina Zulli COBAS LAVORO PRIVATO
FIIL-CIL x Rosignano, Neri Luca
